



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 29 del **Consiglio Comunale**

Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI MUSEO MMAPE DI CROVIANA.
APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MERITO ALLE FORME DI
SUA GESTIONE.

L'anno duemilaventi addì **trenta** mese di **ottobre** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca –che partecipa alla seduta in modalità videoconferenza- nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri MORATTI FRANCESCO, SILVESTRI MARTA.

**OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI MUSEO MMAPE DI CROVIANA.
APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MERITO ALLE FORME DI SUA
GESTIONE.**

Relazione:

Premesso come con distinti affidamenti, a seguito della formale apertura intervenuta nell'anno 2015, il Comune di Croviana abbia disposto in regime di proroga che la gestione del Museo MMAPE di Croviana fosse assicurata dalla Associazione di promozione sociale L'Alveare, costituita dal volontariato locale, questo perché apparve subito evidente come valutazioni di carattere strettamente economico escludevano che potesse esistere un mercato per i servizi privi di vera rilevanza economica, tal da poter consentire l'individuazione di soggetti privati capaci di gestirli.

Dato atto come la stessa fosse stata individuata e affiancata dal Comune ai fini di assicurare la presenza di un soggetto che curasse prima l'apertura del Museo e, poi, farlo diventare una realtà culturale che, affermata, potesse vivere di luce propria portandolo nel tempo, cosa anche oggi ritenuta difficile, a diventare un significativo esempio di buona gestione.

La volontà di coniugare e tutelare valori socio culturali significativi coerenti con la tradizione locale, in primis agricola, impone ora di assumere scelte che via via portino ad un assetto definitivo, vero che nel frattempo pronunce giurisprudenziali hanno di fatto comportato un'apparente situazione di vuoto normativo con il venir meno del principio di tipicità delle forme di organizzazione dei servizi privi di rilevanza economica. In realtà tale vuoto normativo può essere superato dagli enti locali che, salvo diversa previsione da parte del legislatore regionale o dello Statuto dell'Ente, potranno continuare ad utilizzare le forme di gestione in economia, ovvero gli organismi istituzionali forniti di propria autonomia quali le aziende speciali, le società di capitali con partecipazione totalitaria, minoritaria o maggioritaria degli enti stessi ed, inoltre, non esclusa la possibilità di avvalersi della concessione a terzi.

Nel caso specifico della gestione dei servizi museali ci si chiede se possano essere considerato privi o meno di rilevanza economica ed in particolare, distinguendo tra il servizio primario di gestione del Museo ed i relativi servizi aggiuntivi, di questi ultimi non può essere esclusa la rilevanza economica se inserite in un contesto ed a servizio di realtà significative. A tal proposito bisogna ricordare che non esiste una definizione certa sulla base della quale stabilire quando un servizio abbia o meno rilevanza economica, così come ci ricorda la Commissione europea, nel (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, nel quale si è affermato che "...le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, precisando che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica...". In particolare la giurisprudenza amministrativa nel nostro paese afferma che un servizio ha rilevanza economica se si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato; può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (Cosi T.A.R. Liguria, II sez. 28 aprile 2005 n. 527). La conseguenza di quanto fin'ora detto è che, qualora fosse possibile affermare che il servizio museale abbia natura di servizio privo di rilevanza economica, l'ente locale, nella scelta del terzo concessionario, non necessariamente dovrebbe ricorrere all'evidenza pubblica, potendo procedere ad un affidamento diretto mediante semplice trattativa privata, salvo diversamente prevedere la legislazione regionale in materia, ma soprattutto fatta salva l'ipotesi in cui non sia possibile rinvenire nell'ambito dello stesso territorio un soggetto terzo che svolga, o che possa svolgere, la medesima attività, poiché in questo caso l'Ente locale non potrebbe non procedere ad una pubblica gara per la scelta dell'affidatario.

Fatte queste premesse dobbiamo rilevare l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'affidamento dei servizi museali, per cui, così come affermato dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 7590 del 28 settembre 2005, ove l'Amministrazione locale ha rinunciato alla gestione diretta dei servizi museali, affidandoli in concessione, deve bandire senza alcun indugio la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, a termini di legge, dei medesimi servizi in caso di dismissioni o cessazione del precedente affidamento.

Su una questione analoga lo stesso T.A.R. Lazio Roma, II sez, con la sentenza n. 11471 del 17 novembre 2005 stabilisce che l'art. 115 del D.Lgs. n. 42 del 2004 contiene in se una disciplina conclusa e compiuta che non è affatto integrativa rispetto a quella dettata dall'art. 113 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, ma alternativa proprio per effetto del suo chiaro carattere di specialità, ciò comportando che l'art. 115 e 117, nel menzionare le società o gli altri soggetti, non impone la selezione del socio di minoranza mediante procedure ad evidenza pubblica, considerando invece quale criterio rilevante quello della pertinenza dei beni e quello della partecipazione prevalente da parte dell'amministrazioni interessate garantendo in tal modo il controllo sull'uso del bene connotato da una certa rilevanza culturale ed artistica; la circostanza che la disposizione non impone l'osservanza di procedure di evidenza pubblica con riferimento alle modalità di gestione indicate nella predetta lettera a) dell'art 115, comma 3, implica la precisa volontà del legislatore di consentire un affidamento diretto ad una società mista in cui il socio di minoranza non viene scelto mediante procedure predeterminate. Le vicende giudiziarie inerenti alle sentenze menzionate dimostrano chiaramente che lo strumento concessorio può rilevare l'esistenza di un forte interesse da parte dei privati nella gestione museale che possono ricevere un evidente ritorno economico connesso all'affidamento, anche attraverso la gestione dei citati servizi aggiuntivi.

Ne sembra che, ai fini di quanto finora è stato detto, per la risoluzione della questione possa assumere rilevanza l'imminente adozione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che recependo le direttive 2004/17 e 2004/18 all'art. 30 ha introdotto una disciplina organica e coordinata sulla concessione dei servizi, stabilendo che la concessione di servizi si distingue dall'appalto di servizi sotto il duplice profilo che il servizio non è necessariamente prestato a favore di un'amministrazione aggiudicatrice, potendo essere prestato anche a favore della collettività; la remunerazione dell'aggiudicatario non è un prezzo, bensì il diritto di gestire il servizio. Sebbene la direttiva comunitaria abbia tendenzialmente escluso dal proprio ambito le concessioni di servizi, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale l'affidamento delle concessioni di servizi non può essere sottratto ai principi espressi dal Trattato in tema di tutela della concorrenza, confermando quanto detto in precedenza.

Tutto questo però non esclude che le autonomie locali che si avvalgono di tale strumento devono essere in grado di ponderare adeguatamente le capacità tecniche dell'affidatario sia al momento della scelta del concessionario, a prescindere dall'obbligo o meno di rispettare le norme sull'evidenza pubblica, sia di controllare durante tutto il rapporto di servizio il mantenimento degli standard qualitativi richiesti, evitando un distacco assoluto tra la titolarità e la gestione nell'interesse generale della collettività tutta e non solo quella locale amministrata.

Che nelle difficoltà di fare scelte di lungo termine e comunque definitive è stata oggi riconfermata la volontà di proseguire nella strada provvisoriamente tracciata avendo verificato l'impossibilità, dopo informali fasi di confronto, di individuare un interlocutore alternativo serio e professionalmente preparato, convinti comunque di non poter pensare ad una gestione in economia, ciò per assenza di professionalità adeguate e disponibili di personale adeguato per numero, ribadendo così come la gestione indiretta mediante "concessione a terzi" di cui all'articolo 164 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016 rappresenti la forma più adeguata per la gestione del MMAPE di Croviana.

Del resto dalla relazione in atti, riportante iniziative intraprese, numero degli accessi e bilanci di gestione, al netto delle spese da riscaldamento ed utenza, da sempre pagate dal Comune, si accerta

come l'attività museale non consente di ricavarne marginalità significative se non a fronte di interventi di questo Ente, strada che si vuole evitare.

Si pensi poi che è intenzione del Comune imporre, così come in via di fatto già avveniva, che l'intervento economico garantito sia restituito con interventi di lavoro finalizzati al miglioramento ambientale degli spazi pertinenziali, alla esecuzione di lavori di miglioramento del sistema museale, alla partecipazione del Personale MMAPE ad eventi promossi sul territorio.

Convenuto di dover procedere nel senso indicato vero che il codice dei contratti, nell'articolato di riferimento, risente dei fortissimi ritardi nella sua attuazione come confermato dal ridotto numero di bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 a conferma delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni aggiudicatrici riconducibili in particolare ai numerosi spazi di regolamentazione attuativa demandati all'ANAC e a una serie di decreti ministeriali ed a giurisprudenza non sempre concorde.

Preso atto che in relazione alla gestione del museo il contributo pubblico a favore della gestione del Museo è in capo esclusivamente ai privati con i ricavi da utenza.

Preso atto che a seguito del correttivo al codice dei contratti, avvenuta con decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 e s.m., si è confermato che nella forma della concessione (si vedano artt. 164 e 165 a fine documento), il contributo pubblico per sostenere l'equilibrio economico finanziario non potrà superare il 50% dei ricavi di vendita, norma ampiamente rispettata.

Considerato quanto sopra esposto si ritiene di proporre al Consiglio Comunale: 1. di ritenere che le forme per la gestione dei predetti servizi sono da individuare: nella concessione per il Servizio Museo MMAPE, stante il fatto che dalle nuove analisi anzidette risulta la scarsa remuneratività della gestione e che questo Ente riesce a non riconoscere alcun contributo data la componente anche volontaristica dell'Associazione che fa impiego limitato di personale a contratto; che il protrarsi di questa fase di promozione e sviluppo della realtà museale secondo principi semi professionali, conferma ne sia che il Gruppo di riferimento ha comunque sviluppato al proprio interno percorsi formativi a vantaggio del personale impiego, consentirà a partire dal triennio prossimo di indire pubblica gara nella speranza di trovare più interlocutori interessati a vedersi assegnata detta realtà.

Che il tempo di affido del servizio servirà per sondare la possibilità di gestire in rete i musei ed ecomusei presenti in Valle, così da migliorare la gestione efficientandola e professionalizzandola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto e condiviso il Consiglio quanto in premessa, narrativa considerata parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

Dato atto come tutti i Consiglieri presenti si dichiarano in accordo con la proposta, cosicché si favorisca il nascere e lo svilupparsi di quelle condizioni che costituiscono il substrato su cui in futuro promuovere un affidamento che risulti appetibile.

Visionato il disciplinare contratto di servizio allegato, come dimesso con il materiale di Consiglio, che definisce il rapporto qualificandolo nella forma dell'affidamento in concessione di servizio pubblico museale per il periodo di anni 3, stante il fatto che grazie a contributi di soggetti terzi e biglietti-titoli di accesso da utenza, con ricavi di gestione che si attestano circa all'80%, è compatibile con le attuali previsioni normative vero poi che i costi sostenuti dal Comune vengono compensati mediante prestazioni di varia natura.

Visto lo Statuto comunale ed il C.E.L. che tra l'altro dispone che sia il Consiglio a dettare la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali.

Vista la L.P. 16 giugno 2006, n. 3, Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Considerato pertanto di avvalersi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto l'art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche introdotte, da ultimo, dal D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, il quale prevede che: "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali".

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 giugno 1996 n. 20 , in ultimo modificato con deliberazione n.20 dd. 29.06.2012, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 7 di data 23.3.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 1 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di stabilire, per quanto esposto in premessa e fatte proprie le relazioni allegate costituenti elaborati di progettazione e analisi, che il Museo MMAPE di Croviana venga gestito nella forma di concessione di servizio pubblico museale con affidamento diretto all'Associazione di promozione sociale L'Alveare con sede in Croviana, Via al Molin 3.

2. Di disporre che l'affidamento triennale, con decorrenza 01.01.2020, venga definito e regolato sulla base dell'allegato integrante disciplinare – contratto di servizio autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione.
3. Di dare atto che per la gestione museale in oggetto il Comune non verserà alcun contributo a favore della Associazione l'Alveare, vero di contro che a fronte del mantenimento della titolarità dei contratti da utenza il Comune pretenderà, secondo un piano di attività concordato, che il relativo costo sia compensato con l'esecuzione di lavori e migliorie sulle attrezzature museali, sugli spazi pertinenziali esterni nonché mediante la partecipazione ad eventi promossi dal Comune o da questo patrocinati.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, che diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

GESTIONE DEI SERVIZI MUSEO MMAPE DI CROVIANA. APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MERITO ALLE FORME DI SUA GESTIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 30 ottobre 2020

IL RESPONSABILE
- dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE :

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 30 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
- dott. Zanini Valentina -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del **30/10/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 05/11/2020 al giorno 15/11/2020.

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 16/11/2020 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 16/11/2020

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 12/11/2020

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio